



Prefettura di Chieti
Ufficio territoriale del Governo
Area 1

(Titoli autorizzatori ed abilitativi in materia di armi ed esplosivi)

DISCIPLINA DELLA
**COMMISSIONE TECNICA TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI CHIETI**

**Regolamento approvato nella seduta del
1° giugno 2016**

Regolamento concernente la disciplina della Commissione tecnica territoriale per la provincia di Chieti istituita con decreto Prefettizio n. 13480 del 20.04.2015. ai sensi del Decreto Ministero Interni del 19.11.2014.

Art. 1

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE TECNICA TERRITORIALE

La commissione tecnica territoriale, istituita con decreto del Prefetto di Chieti n. 13480 del 20.04.2015, svolge le proprie funzioni per le valutazioni e gli accertamenti sulle misure di sicurezza da adottarsi per la pubblica incolumità nei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli autorizzatori ed abilitativi in materia di armi ed esplosivi di cui al D.M. del 19.11.2014, dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle Leggi Speciali vigenti in materia.

La commissione svolge anche le funzioni per l'accertamento della capacità tecnica per la fabbricazione e vendita di armi da guerra e comuni da sparo, per la fabbricazione, vendita ed accensione di sostanze esplodenti nonché per l'accertamento dell'idoneità per il mestiere di fochino ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302).

Art. 2

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La composizione della Commissione è quella prevista dal decreto del Ministro dell'Interno 19.11.2014 e quale risulta dai decreti di istituzione adottati dal Prefetto di Chieti.

Art. 3

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente della Commissione Provinciale sulle Materie Esplosive ha il compito di:

1. Convocare la commissione, dirigere i lavori e fissare il calendario;
2. Assegnare a uno o più componenti effettivi o supplenti l'esame delle caratteristiche tecniche dei locali e dei luoghi adibiti o da adibire a fabbriche, depositi, vendita, e stoccaggio di materie esplodenti oggetto delle singole autorizzazioni o delle richieste sottoposte all'esame della commissione;
3. Disporre, d'iniziativa o a richiesta dei componenti, ulteriori accertamenti tecnici quando lo consigliano particolari esigenze istruttorie o di studio direttamente collegate alla pronuncia dei pareri della commissione;
4. Designare, annualmente o di volta in volta, il componente cui conferire la delega a sostituirlo come presidente nelle sedute in caso di assenza o di impedimento;

5. Adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il migliore andamento dei lavori della commissione.

Per gli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal presente regolamento nonché per ogni altra esigenza connessa al funzionamento della commissione stessa, il presidente si avvale del segretario.

Art. 4

CONVOCAZIONE

La commissione è convocata dal presidente mediante tempestivo invito scritto indirizzato a ciascuno dei membri effettivi e, per conoscenza, a quelli supplenti. L'avviso in parola si riterrà soddisfatto anche mediante l'invio di messaggio con elettronica.

Nell'avviso di convocazione sono indicati gli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Art. 5

SEDE DELLE RIUNIONI

La commissione si riunisce presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Chieti

Per particolari esigenze istruttorie, il Presidente ha tuttavia facoltà di riunire la commissione anche in altre sedi.

Art. 6

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Le sedute della commissione sono valide quando intervengono almeno il 50% dei suoi componenti.

Art. 7

SUPPLENZE

Qualora il presidente sia assente viene sostituito dal componente designato. In tal caso interverrà alla seduta il membro supplente di questo ultimo.

I componenti effettivi che non possono intervenire alle sedute ne informano i rispettivi supplenti e il segretario.

In caso di impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente sarà data, a cura degli interessati, tempestiva comunicazione al segretario della commissione.

Art. 8

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente il voto della maggioranza semplice dei presenti.

Art. 9

INTERVENTI STRAORDINARI ALLE SEDUTE

Il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, di propria iniziativa o su proposta dei membri di componenti della commissione, ha facoltà di fare intervenire alle riunioni, per sentirle, le persone ritenute in grado di fornire chiarimenti utili in ordine a questioni sottoposte ad esame.

Art. 10

DOVERI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

I componenti della commissione debbono considerare di massima riservatezza tutte le questioni sottoposte alla commissione stessa e gli atti singolarmente o collegialmente compiuti.

Art. 11

VERBALI

Di ogni riunione viene redatto dal segretario apposito verbale, firmato dagli intervenuti previa lettura ed approvazione.

L'eventuale rilascio di copie dei verbali dovrà essere autorizzato dalla commissione stessa.

Art. 12

PROVE ED ESAMI

Le sessioni di esami per l'accertamento dell'idoneità fisica e della capacità tecnica di cui agli artt. 101 e 102 del T.U.L.P.S., all'art.8 della legge n. 110/75 e all'art. 27 del D.P.R. 19.03.1956 n. 302I saranno precedute dalla pubblicazione del relativo bando sul sito della Prefettura di Chieti.

Il bando conterrà le indicazioni e le modalità per la presentazione della domande di ammissioni, le date e i luoghi delle prove, le autocertificazioni, i certificati sanitari, i nulla osta da produrre nonché le materie di esame.

Non saranno prese in considerazione domande di ammissione presentate in modi e tempi diversi da quelli indicati nel bando.